



**COMUNE DI CARRARA**  
Decorato di Medaglia d'Onore al Merito Civile

**REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO ESTERNO DEL PATROCINIO E DEGLI  
INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 27/12/2018

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio.....	3
Art. 3 - Istituzione di un elenco per gli incarichi legali professionali esterni.....	4
Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi di patrocinio legale esterno .....	4
Art. 5 - Modalità di affidamento degli incarichi assistenza stragiudiziale, consulenza, conferimento di incarico di studio o di pareri. ....	6
Art. 6 - Incompatibilità .....	6
Art. 7 - Condizioni dell'incarico.....	7
Art. 8 - Revoca degli incarichi.....	8
Art. 9 - Decadenza dagli incarichi .....	8
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il patrocinio legale del Comune ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale è assunto di regola dall'Avvocatura Comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale per l'attivazione o la resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare il presente Regolamento disciplina la costituzione nei giudizi di opposizione ad ordinanze – ingiunzione, la rappresentanza legale in arbitrati, in conciliazione, in procedimenti giudiziari dinanzi organi giurisdizionali e la consulenza legale fornita in preparazione, anche eventuale, di uno di tali procedimenti.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la gestione del conferimento degli incarichi esterni relativi l'assistenza per attività stragiudiziale, la consulenza giuridica in generale, escluso il caso di consulenza prodromico al patrocinio del comma che precede, il conferimento di studi ovvero di pareri in supporto agli uffici ed ai servizi del Comune ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai servizi indicati all'allegato IX dello stesso Decreto Legislativo.

## Art. 2 - Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio

1. L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio, spetta al Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la rappresentanza compete per legge al Dirigente e salvo quanto disposto al successivo comma 5. Il Sindaco con proprio atto di delega può conferire la rappresentanza in giudizio al Dirigente competente per materia.
2. La delega può essere di natura generale, se con essa il Sindaco assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza processuale per tutto il tempo del suo mandato, ovvero può essere concessa per il compimento di singoli atti.
3. La delega può avere ad oggetto la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.
4. Il Dirigente del Servizio competente per materia, acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Comunale di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale, avvia il procedimento per l'approvazione, da parte della Giunta, dei provvedimenti di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.
5. Il Dirigente competente per materia può trattare direttamente i giudizi e le procedure che, per legge, non richiedono l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione legale.

### Art. 3 - Istituzione di un elenco per gli incarichi legali professionali esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, che svolgono attività di assistenza e consulenza legale fornita in preparazione di contenzioso, e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie in tutte le materie.
2. La tenuta dell'elenco ed il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio Avvocatura Comunale.
3. L'elenco è diviso in otto sezioni rispettivamente relative alle seguenti materie:
  - a) Amministrativo.
  - b) Civile.
  - c) Penale.
  - d) Lavoro/pubblico impiego.
  - e) Urbanistica.
  - f) Commerciale/tributario/fiscale
  - g) Marmo.
  - h) Ambiente.
4. Il professionista interessato può richiedere l'iscrizione a più sezioni.
5. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato. I requisiti per l'ammissione sono stabiliti nell'avviso per l'iscrizione all'elenco. I professionisti già iscritti nell'elenco dovranno far pervenire apposita dichiarazione tramite la procedura on-line appositamente dedicata.
6. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura. In caso di diniego all'iscrizione il Dirigente ne motiva la decisione previa informazione all'interessato.

### Art. 4 - Modalità di affidamento degli incarichi di patrocinio legale esterno

1. A seguito della decisione di costituirsi in giudizio da parte della Giunta, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2, il Dirigente del Servizio proponente procede all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento trasparenza proporzionalità, pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione. Sono in ogni caso fatti salvi i casi eccezionali e motivati con particolare riferimento a contenziosi giudiziari ed extragiudiziali connessi, consequenziali e complementari.

2. L'affidamento degli incarichi esterni, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale, è conferito a seguito della manifestazione della richiesta motivata del Dirigente competente per materia. L'incarico viene attribuito dal Dirigente competente per materia, previo esperimento dell'interpello, scegliendo il professionista tra cinque professionisti di cui tre estratti a sorte dalla sezione dell'elenco afferente la materia e due scelti discrezionalmente dal Dirigente del Servizio competente per materia inseriti nello stesso elenco sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Specializzazioni ed esperienze nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista dichiarate nel curriculum.
  - b) Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale ed anzianità di iscrizione per le Giurisdizioni superiori.
  - c) Incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nella materia oggetto di incarico.
  - d) Incarichi e/o collaborazioni con privati nella materia oggetto di incarico salvo quanto disposto dell'art. 9.
  - e) Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti.
  - f) Foro di competenza della causa da affidare.
  - g) Preventivo di spesa.
3. Nelle ipotesi in cui in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, non si aggiunga il numero cinque professionisti per confronto comparativo tra, ovvero in caso di insufficienza di iscritti nell'elenco, la procedura comparativa viene esperita tra i professionisti disponibili iscritti nell'elenco ed un numero tale di professionisti per completare la rosa di cinque scelti discrezionalmente dal Dirigente.
4. Nei casi di costituzione in giudizio impellenti non conciliabili con la procedura di cui ai commi che precedono è ammessa la scelta diretta previa ampia e motivata giustificazione non imputabile a ritardi del Comune di Carrara.
5. Inoltre è fatta salva la facoltà di ricorrere a professionisti non presenti nell'elenco e/o a professionisti di comprovata esperienza e professionalità nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità. Dette scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato
6. Nel corso dell'anno solare non possono essere affidati allo stesso professionista più di tre incarichi di cui al comma 2 dell'art.1. In ogni caso la somma dei compensi relativi agli incarichi conferiti nel corso dell'anno solare non può superare l'importo di € 40.000,00 escluso e imposte ed oneri a carico del committente.
7. Nelle ipotesi di cui al comma che precede il professionista è escluso dalla rosa degli interpellati del comma due che precede in riferimento all'anno solare in corso. Se la soglia di cui al comma 5 che precede non fosse stata raggiunta, al professionista pur

incluso nella rosa degli interpellati non può essere conferito l'incarico nelle ipotesi in cui l'importo del preventivo proposto in gara superi il limite di € 40.000,00 escluso e imposte ed oneri a carico del committente.

#### Art. 5 - Modalità di affidamento degli incarichi assistenza stragiudiziale, consulenza, conferimento di incarico di studio o di pareri.

1. L'affidamento di incarichi stragiudiziali è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 35, comma 1, lett. d); comma 2, lett. c).
2. Il Dirigente competente per materia può procedere all'affidamento degli incarichi esterni di assistenza stragiudiziale, consulenza, di studio o di pareri previa acquisizione del parere da parte dell'ufficio legale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale. In questo caso il Dirigente competente per materia può provvedere ai sensi del presente Regolamento Comunale anche attingendo all'elenco con le stesse modalità previste per l'affidamento degli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio.
3. Nei casi di affidamenti impellenti non conciliabili con la procedura di cui alle norme richiamate nei commi che precedono è ammessa la scelta diretta previa ampia e motivata giustificazione non imputabile a ritardi del Comune di Carrara.
4. Inoltre è fatta salva la facoltà di ricorrere a professionisti di comprovata esperienza e professionalità nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità. Dette scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato
5. Nel corso dell'anno solare non possono essere affidati più di tre incarichi di cui al comma 3 dell'art.1 allo stesso professionista. In ogni caso la somma dei compensi relativi agli incarichi conferiti nel corso dell'anno solare non può superare l'importo di € 40.000,00 escluso e imposte ed oneri a carico del committente.

#### Art. 6 – Inconferibilità ed incompatibilità

1. È precluso il conferimento dell'incarico ai professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Carrara o prima che sia decorso almeno un biennio dalla cessazione di incarichi in precedenza assunti contro il Comune di Carrara. È altresì precluso il conferimento dell'incarico ai professionisti che abbiano riportato condanne

penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La preclusione si estende anche ad eventuali associati del professionista.

2. Ricorre l'incompatibilità all'incarico nelle ipotesi in cui, senza giustificato motivo, il professionista incaricato abbia rinunciato ad un altro precedente incarico conferito dal Comune di Carrara, ovvero che siano stati revocati da un incarico in precedenza conferito dal Comune di Carrara nel quinquennio antecedente l'interpello. Il professionista incaricato dovrà astenersi dall'assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Comune di Carrara per la tutta la durata del rapporto instaurato.
3. Non possono essere incaricati i professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di assumere incarichi e consulenze presso il Comune di Carrara se non in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 s.m.i, al D.Lgs n. 33/2013 s.m.i e al D.Lgs n. 39/2013 s.m.i e al Codice Deontologico Forense. Sono estese le incompatibilità previste dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune di Carrara.
5. Sono, inoltre, fatti salvi i casi di mancato conferimento dell'incarico per motivi di opportunità ampiamente motivati.

#### Art. 7 - Condizioni dell'incarico

1. Contestualmente alla nomina il Dirigente del Servizio competente per materia dovrà provvedere sia all'approvazione dell'incarico con relativo impegno di spesa per il compenso spettante al professionista concordato in base alle disposizioni di cui all'art. 13 L. 247/2012, sia alla stipula del disciplinare di incarico. Il compenso indicato nel disciplinare di incarico non potrà essere superiore ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali regolanti l'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali. In ogni caso i compensi riconosciuti al legale incaricato dovranno essere in linea con le previsioni di cui alla normativa sull'equo compenso. L'impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potrà essere imputato alle diverse annualità in relazione alla programmazione delle previsioni finanziarie dell'Ente, all'andamento dell'attività professionale affidata e alla gestione della causa.
2. La liquidazione della parcella avverrà in base alle modalità concordate e sottoscritte nel disciplinare di incarico previa verifica dell'attività effettivamente svolta. A tal fine, il professionista incaricato è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.
3. Il disciplinare di incarico include anche il procedimento di recupero delle somme relative a tutte le spese di lite carico della controparte in caso di soccombenza.

4. Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato e comunicata al Comune. La relativa spesa dovrà essere inclusa nell'offerta presentata in sede di interpello e prevista nel disaminare di incarico senza che ciò possa gravare ulteriormente sull'Amministrazione.

#### Art. 8 - Revoca degli incarichi

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo alla revoca dell'incarico stesso.
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario.

#### Art. 9 - Decadenza dagli incarichi

1. Il professionista incaricato decade dall'incarico nelle ipotesi in cui in violazione di quanto stabilito dagli artt. 6, 7 ed 8 .
2. Nel caso di decadenza all'incaricato spetta comunque la liquidazione del compenso per l'attività svolta fino alla data di contestazione.
3. Nelle ipotesi di decadenza è fatta salva la facoltà per il Comune di agire per il risarcimento dei danni.

#### Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento successive alla data di entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
4. Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.